


A colpo d'occhio

Con il nuovo redditometro a rischio di tassazione le donazioni “informali”

Con il ritrovato vigore dell'accertamento da redditometro, le liberalità indirette e le donazioni “informali” saranno autodenunciate con maggior frequenza.

A cura di **Mirko Orsi - Responsabile servizi Wealth Planning, Eurofinleading Fiduciaria SpA**



Con il nuovo redditometro a rischio di tassazione le donazioni “informali”

In sintesi

Di recente il legislatore ha rimesso al centro dei metodi di contrasto ai fenomeni di evasione quello basato sull'accertamento sintetico - induttivo, più comunemente conosciuto con il termine di “redditometro”, che era stato messo in naftalina nel 2018 dal Governo Conte I.

Dopo un iniziale abbrivio, lo strumento è stato temporaneamente sospeso, al fine di renderlo meno invasivo nelle ipotesi in cui non si palesi una “grande evasione”.

Tuttavia, in attesa dei correttivi, la sua riproposizione ed il ritrovato vigore come strumento di contrasto al sommerso, rappresenteranno una spina nel fianco di quanti fra i contribuenti non riusciranno a giustificare il proprio livello di spesa per consumi, investimenti e risparmi.

In un contesto sociale dove sempre più le nuove generazioni si trovano a condurre stili di vita grazie ai trasferimenti di ricchezza delle generazioni passate, da nonni e genitori, la necessità di dimostrare un'adeguata capacità contributiva, seppur in assenza di redditi apprezzabili, e quindi di evitare accertamenti tributari basati sullo strumento in questione, indurrà le parti a palesare anche quei trasferimenti di ricchezza che non si sono perfezionati per il tramite di atti di donazione.

Liberalità indirette e donazioni “informali” saranno quindi spontaneamente dichiarate (autodenunciate) dagli interessati con maggiore frequenza rispetto al recente passato.

È questo uno degli effetti indotti del ritrovato vigore dell'accertamento da redditometro.

L'ITALIA: UNA LUNGA STORIA DI ECONOMIA SOMMERSA ...

È a tutti noto che una costante del nostro ordinamento tributario è la lotta senza quartiere all'evasione fiscale.

A torto o a ragione ci viene continuamente detto da più parti (anche qualificate) che una delle piaghe del Belpaese è la cosiddetta economia sommersa.

Studi autorevoli ci riferiscono che il valore dell'economia sommersa può aggirarsi intorno ai 200 miliardi di euro all'anno, circa il 10% del PIL nazionale.

Parrebbe che a nulla o a poco siano servite le campagne di “sensibilizzazione” avviate dapprima con gli scudi fiscali e culminate con la *voluntary disclosure*, così come le stagioni dei condoni, perpetrate nel nome della “pace fiscale” e di un rinnovato patto di fiducia fra Stato e contribuenti.

IL REDDITOMETRO COME STRUMENTO PER LA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE

Uno degli strumenti più invasivi di contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale è da tempo immemore l'accertamento sintetico, e più precisamente quello di natura induttiva, declinato nell'articolo 38, comma 5, del d.p.R. 29 settembre 1973, n. 600, più comunemente definito e conosciuto con il termine di “redditometro”.

Parafrasando il testo di legge, l'accertamento su base induttiva prevede che "la determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti".

L'AVVERSIONE STORICA PER LO STRUMENTO DEL REDDITOMETRO

Gli Italiani si sono sempre manifestati allergici ad uno strumento accertativo così invasivo, soprattutto in considerazione dell'inversione dell'onere della prova.

Lo strumento in questione fonda la presunzione relativa di maggior reddito sulla capacità di spesa, e cioè su ciò che politicamente è definito lo "stile di vita", **spostando il focus della difesa del contribuente sulla prova contraria**.

Le pressioni più o meno esplicite sulla classe politica hanno di volta in volta portato ad un potenziamento ovvero ad un depotenziamento dello strumento in questione.

Descritto il principio dell'accertamento induttivo, **la chiave di volta sta tutta nella individuazione per decreto del MEF degli indici di capacità contributiva**, così come degli algoritmi in base ai quali è possibile tradurre gli indici di capacità contributiva nel maggior reddito delle persone fisiche.

Si tratta di un processo di non poco conto in quanto, astraendosi dai tecnicismi tributari, è richiesta al legislatore una notevole sensibilità nel definire in funzione dei cambiamenti sociali quali spese per consumi (generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature, abitazione, combustibili ed energia, mobili, elettrodomestici e servizi per la casa, sanità, trasporti, comunicazioni, istruzione, tempo libero, cultura e giochi), investimenti e risparmio - senza tralasciare la componente del reddito da destinare al versamento delle imposte in genere - possano essere assunti a indizio di capacità contributiva.

Da sempre gli Italiani si sono mostrati gelosi custodi della propria privacy al punto che il timore di vedersi "spiati" da un cd. "Grande Fratello" ha fatto emergere la loro non troppo celata avversione allo strumento.

LA RECENTE VOLONTÀ DI DARE NUOVO IMPULSO AL REDDITOMETRO

Sin qui nulla di nuovo all'orizzonte.

Senonché, di recente, abbiamo appreso che **il Vice Ministro On.le Prof. Maurizio Leo**, in una sorta di revival dello strumento di accertamento in questione, **ha emanato il decreto 7 maggio 2024, attraverso il quale ridare nuovi impulsi e slancio all'accertamento su base sintetico - induttiva**, anche per tenere conto dei mutati stili di vita degli Italiani, tenendo fede a quel piano di revisione biennale del mix di consumi, investimenti e risparmi capaci di meglio intercettare i fenomeni di evasione fiscale.

È noto, infatti, che con decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, il cosiddetto "Governo Giallo - Verde" (per intenderci il Conte I) **aveva espressamente abrogato l'allora vigente decreto del MEF del 16 settembre 2015, prevedendo che le disposizioni ivi contenute cessassero di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre**

2015, e quindi a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta 2016.

L'espressa abrogazione del decreto ministeriale recante le voci di spesa per consumi, investimenti e risparmi, aveva di fatto reso inoperante la disposizione in tema di accertamento induttivo, di cui al già citato articolo 38, comma 5, del d.p.R. 29 settembre 1973, n. 600.

LA FRENATA DOPO L'ACCELERAZIONE ...

Tutto il resto è cronaca dei giorni più recenti.

La notizia del nuovo impulso voluto dal legislatore per l'accertamento di tipo induttivo

è stata al punto destabilizzante che lo stesso Leo ha firmato in data 23 maggio 2024

(appena 16 giorni dopo) **un atto di indirizzo con il quale l'avvio delle attività applicative** conseguenti all'emanazione del decreto ministeriale 7 maggio 2024, attuativo del quinto comma dell'articolo 38, del d.p.R. 29 settembre 1973, n. 600, **è stato differito all'entrata in vigore dei provvedimenti che dispongono le modifiche normative.**

Tradotto in gergale per i comuni mortali, le novità in tema di accertamento induttivo sono state momentaneamente sospese in attesa di meglio individuare le voci di spesa per consumi, investimenti e risparmi, con l'esplicita finalità di ammorbidire lo strumento, relegandone l'impiego ai soli casi di contrasto alla grande evasione fiscale.

IL SIPARIETTO DIETRO ALLA SOSPENSIONE

La cronaca narra che la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, dopo aver incontrato in Vice Ministro Leo, lo abbia convinto a fare una sorta di retromarcia, nel presupposto che il decreto nel frattempo emanato da Leo apparisse ai più **troppo invasivo e vessatorio per le "persone comuni"**, non in linea quindi con la necessità di *"(...) contrastare le grande evasione e il fenomeno inaccettabile ad esempio di chi si finge nullatenente ma gira con il Suv o va in vacanza con lo yacht (...)".*

NONOSTANTE LA SOSPENSIONE, VI È ORA UNA PIÙ CHIARA DIREZIONE

Ciò detto, in attesa di conoscere come il decreto del 7 maggio 2024 sarà integrato, non vi è dubbio alcuno che, se la linea intrapresa dal legislatore rimarrà tale, **il redditometro potrà essere indirettamente efficace strumento di deterrenza per quei passaggi di ricchezza da un soggetto ad un altro senza che sia stato assolto l'obolo dell'imposta di donazione.**

UNA BREVE DIGRESSIONE SULLA PIU' RECENTE GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA' IN TEMA DI DONAZIONI

In proposito, è sempre da ascrivere ad un recente ambito temporale lo sforzo di esegesi del testo di legge compiuto dalla Suprema Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. Tributaria, 20/03/2024, udienza del 13/03/2024, depositata il 20/03/2024, n. 7442), che **con una sentenza a dir poco destabilizzante ha pregevolmente fornito un quadro complessivo del presupposto dell'imposta di donazione**, che si renderebbe applicabile agli atti di liberalità consistenti nel trasferimento di ricchezza fra soggetti diversi in forza del cd. *"animus donandi"*.

Ebbene, la giurisprudenza di legittimità, nel dirimere una controversia tributaria che vedeva coinvolti su parti avverse, da un lato, uno zio ed una nipote, parti interessate di un atto di liberalità del primo nei confronti della seconda, in relazione al quale non era stata assolta l'imposta di donazione, e, dall'altro, l'Agenzia delle Entrate, ha, come si diceva pregevolmente, fornito una precisa casistica degli atti di liberalità, suddividendoli in donazioni "formali", liberalità indirette e, da ultimo, donazioni "informali".

... LE DONAZIONI FORMALI

Senza entrare troppo nel tecnicismo della materia, **le donazioni formali sono quelle che si perfezionano solennemente con atto pubblico**, così come vuole il combinato disposto degli articoli 769 e 782, del Codice civile.

... LE LIBERALITÀ' INDIRETTE

Le liberalità indirette **consistono sostanzialmente in un atto giuridico** (in senso stretto) o in un negozio unilaterale o in un contratto (diverso, quindi, dalla donazione prevista dall'art. 769 cod. civ.) **con la produzione di effetti analoghi alla donazione diretta, cioè, l'attuazione della volontà del donante (condivisa dal donatario) di provocare, per spirito di liberalità, un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario con il correlativo depauperamento del patrimonio del soggetto dante causa** (esempi di tale categoria sono considerati l'adempimento di un debito altrui, la rinuncia ad un diritto, la *electio amici* nel contratto per persona da nominare, la delega ad operare su un conto corrente bancario senza obbligo di rendiconto, il contratto a favore di un terzo, l'accollo di un debito altrui).

... LE DONAZIONI INFORMALI

Mentre le donazioni "informali" consistono nello svolgimento di un'attività materiale (ad esempio il trasferimento di denaro o di strumenti finanziari che si attuano o brevi manu - e, cioè, consegnando fisicamente del denaro contante al donatario - o impartendo un ordine di bonifico bancario o cointestando un conto corrente bancario o un "dossier titoli" o un qualsiasi altro rapporto bancario, la consegna di un assegno circolare intestato al donatario affinché questi lo incassi sul proprio conto corrente bancario, la consegna di un titolo al portatore, l'incremento del fondo altrui con costruzioni o piantagioni, ecc.).

IN PRATICA STABILENDO CHE SOLO LE DONAZIONI FORMALI SONO SOGGETTE ALL'IMPOSTA

Senza entrare nel merito della censura di nullità di un atto di liberalità privo della forma dell'atto pubblico, **l'arresto della Cassazione ha chiarito che sono soggetti ad imposta di donazione i soli trasferimenti di ricchezza il cui atto è soggetto a registrazione, ciò anche in ipotesi di enunciazione.**

Parrebbe, quindi, che, ancor più che il trasferimento di ricchezza in sé e per sé, ciò che rilevi in termini di presupposto impositivo sia l'esistenza di un atto per il quale è fatto obbligo di registrazione.

È del tutto evidente che una simile previsione vale per le donazioni formali, ma non per le liberalità indirette, né tanto meno per le donazioni informali.

Stando alla ricostruzione della Cassazione, infatti, tanto le liberalità indirette (eccezion fatta per le fattispecie di cui all'articolo 1, comma 4 - bis, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, a mente del quale *“ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto”*), quanto le donazioni informali, sconterebbero l'imposta di donazione nelle sole ipotesi di registrazione volontaria, ovvero giusta l'articolo 56 - bis, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 *“quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi”*.

MA COME? AUTODENUNCIANDOSI

In sostanza, **parrebbe desumersi che in assenza di un atto soggetto a registrazione l'applicazione dell'imposta di donazione sia demandata alla volontà delle parti, laddove esse decidessero di registrare volontariamente l'atto di liberalità**, ovvero - ed è questo il punto che si vuole porre in risalto - , **nell'ipotesi in cui nel più ampio contesto di accertamenti tributari in materia di imposte dirette, gli interessati ne confessino l'esistenza.**

LA CONFESSIONE DI LIBERALITÀ INDIRETTA E/O DI DONAZIONE INFORMALE COME ANTIDOTO CONTRO L'ACCERTAMENTO DA REDDITOMETRO ...

Non è un caso che sia stato utilizzato il termine **“confessione”** in luogo della perifrasi del legislatore.

La norma relativa all'accertamento delle liberalità indirette (l'articolo 56 - bis succitato), infatti, prescrive al comma 2 che alle liberalità della specie si applica l'aliquota massima vigente, ossia quella dell'8% a prescindere dal tipo e grado di parentela e/o affinità del donatario.


Il quadro si arricchisce quando la Cassazione precisa anche che nelle ipotesi di registrazione volontaria ovvero di confessione nell'ambito di procedimenti diretti di accertamento risultano comunque applicabili le franchigie di legge, ossia Euro 1 milione laddove il beneficiario è coniuge o parente in linea retta, Euro 1,5 milioni in caso di beneficiario portatore di handicap, Euro 100 mila in caso di fratelli e sorelle.

Ciò che la Cassazione ha cercato di mettere in luce è quanto **la confessione della liberalità indiretta rappresenti una scelta obbligata per il contribuente, visto che in mancanza** potrebbe risultare difficile, se non impossibile, fornire la prova circa l'origine delle risorse finanziarie idonee a giustificare il volume di spesa per consumi, investimenti

e risparmi, **con il risultato di subire un accertamento tributario le cui conseguenze dal punto di vista economico - finanziario sarebbero ben peggiori che non vedersi applicare l'imposta di donazione**, seppur in base all'aliquota massima (ma comunque continuando a beneficiare delle franchigie di legge).

Si tratta, nella sostanza, di una tecnica legislativa che consegue il risultato di assicurare all'Erario il gettito dell'imposta di donazione inducendo presso il contribuente un comportamento virtuoso, stante lo scenario peggiorativo a cui andrebbe incontro in ipotesi di mancata confessione della liberalità.

Ecco che, giungendo al punto essenziale del tema, **pare evidente come l'abbrivio che il Governo Meloni intenderà imprimere allo strumento del redditometro consentirà all'Amministrazione Finanziaria di portare allo scoperto quei trasferimenti di ricchezza nella forma soprattutto delle donazioni informali, che, in assenza di uno strumento accertativo così invasivo, continuerebbero a rimanere occulte** (*rectius*, non dichiarate). **I contribuenti troveranno sempre e comunque più conveniente autodenunciare un atto di liberalità, sino a quando ciò servirà ad evitare un più oneroso prelievo fiscale** in tema di imposte sul reddito e accessori qualora la capacità contributiva non potrà essere dimostrata per altra via.



Autore

Mirko Orsi

**Responsabile servizi Wealth Planning,
Eurofinleading Fiduciaria SpA**

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, consegue l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali. Nel corso del tempo ha maturato una significativa esperienza nell'assistere gli intermediari finanziari (Banche, SIM, SGR) in relazione alle tematiche tributarie tipiche del settore. Svolge attività pubblicistica e tiene docenze su tematiche tributarie.

Disclaimer

Il presente documento è stato redatto dalla Eurofinleading Fiduciaria S.p.A.

Eurofinleading Fiduciaria S.p.A. fa parte del Gruppo Ceresio Investors, per tali intendendosi Banca del Ceresio S.A., Belgrave Capital Management Ltd, Ceresio SIM S.p.A., Global Selection SGR S.p.A. ed Eurofinleading Fiduciaria S.p.A. (insieme "Ceresio Investors").

I dati esposti in questo documento hanno unicamente scopo informativo e non costituiscono una consulenza di natura giuridica o fiscale in merito alla strutturazione del patrimonio privato o agli investimenti raccomandati.

Le informazioni e le opinioni espresse nel presente documento, soggette a variare senza preavviso nel tempo, sono quelle della società che lo ha redatto o delle società collegate, al momento della redazione del documento medesimo.

Alcuni dati utilizzati provengono da varie fonti che si presumono corrette e affidabili al momento della pubblicazione, ma l'accuratezza o la completezza dei dati non è garantita e non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite dirette o conseguenti derivanti dal loro utilizzo.

È vietata la distribuzione, duplicazione, pubblicazione, estrazione o trasmissione dei contenuti del presente documento in qualsiasi forma senza la preventiva autorizzazione di Ceresio Investors.

Copyright © 2024 Ceresio Investors - tutti i diritti riservati